

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 87/CDN **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente; dall'Avv. Andrea Morsillo, dall'Avv. Luca Giraldi, Componenti; dal Dott. Carlo Purificato, Componente aggiunto, dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 25 maggio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(259) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA FAILLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AC Sangiovese 1927 SpA) E DELLA SOCIETA' AC SANGIOVANESE 1927 SpA (nota n. 6542/1061pf09-10/SP/blp del 9.4.2010).

Con provvedimento del 9.4.2010 la Procura federale ha deferito dinanzi questa Commissione:

- il Sig. Andrea Failli, Presidente e Legale rappresentante della Società AC Sangiovese 1927 Spa, per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera B) paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., e dall'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale,

- la Società AC Sangiovese 1927 Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Andrea Failli e la Società AC Sangiovese 1927 Spa, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Andrea Failli e la Società AC Sangiovese 1927 Spa hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, C.G.S., [“pena base per il Sig. Andrea Failli, sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a giorni 30 (trenta); pena base per la Società AC Sangiovese 1927 Spa, l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00)”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 30 (trenta) per il Sig. Andrea Failli;
- ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/ 00) alla Società AC Sangiovese 1927 Spa; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(263) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABIO BIANCUCCI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Valdelsa Football Colligiana Srl) E DELLA SOCIETA' VALDELSA FOOTBALL COLLIGIANA Srl (nota n. 6532/1050pf09-10/SP/blp del 9.4.2010).

Con provvedimento del 9.4.2010 la Procura federale ha deferito dinanzi questa Commissione:

- il Sig. Fabio Biancucci, Presidente e Legale rappresentante della Società Valdelsa Football Colligiana Srl, per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera B) paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., e dall'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpaf, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale,

- la Società Valdelsa Football Colligiana Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Fabio Biancucci e la Società Valdelsa Football Colligiana Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Fabio Biancucci e la Società Valdelsa Football Colligiana Srl hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, C.G.S., [“pena base per il Sig. Fabio Biancucci, sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a giorni 30 (trenta); pena base per la Società Valdelsa Football Colligiana Srl, l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00)”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 30 (trenta) per il Sig. Fabio Biancucci;
- ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) alla Società Valdelsa Football Colligiana Srl;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(264) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CORRADO GIUSEPPE SANNA (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Polisportiva Alghero Srl) E DELLA SOCIETA' POLISPORTIVA ALGHERO Srl (nota n. 6525/1053pf09-10/SP/blp del 9.4.2010).

Con provvedimento del 9.4.2010 la Procura federale ha deferito dinanzi questa Commissione:

- il Sig. Giuseppe Sanna, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Polisportiva Alghero Srl, per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera B) paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., e dall'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale,
- la Società Polisportiva Alghero Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Giuseppe Sanna e la Società Polisportiva Alghero Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23, C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Giuseppe Sanna e la Società Polisportiva Alghero hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall' art. 23, C.G.S., ["pena base per il Sig. Giuseppe Sanna, sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23, C.G.S. a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società Polisportiva Alghero Srl, l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, C.G.S. a € 6.700,00 (Euro seimilasettecento/00)"];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Giuseppe Sanna;
 - ammenda di € 6.700,00 (Euro seimilasettecento/00) alla Società Polisportiva Alghero Srl;
- Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(265) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO ROSSETTI (Consigliere e Legale rappresentante della Soc. AS Calcio Figline Srl) E DELLA SOCIETA' AS CALCIO FIGLINE Srl (nota n. 6527/1060pf09-10/SP/blp del 9.4.2010).

Con provvedimento del 9.4.2010 la Procura federale ha deferito dinanzi questa Commissione:

- il Sig. Claudio Rossetti, Consigliere e Legale rappresentante della Società AS Calcio Figline Srl, per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera B) paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., e dall'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale,
- la Società AS Calcio Figline Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Claudio Rossetti e la Società Claudio Rossetti Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Claudio Rossetti e la Società AS Calcio Figline Srl hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, C.G.S., [“pena base per il Sig. Claudio Rossetti, sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a giorni 30 (trenta); pena base per la Società AS Calcio Figline Srl, l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00)”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 30 (trenta) per il Sig. Claudio Rossetti;
- ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/ 00) alla Società AS Calcio Figline Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice

“”

Publicato in Roma il 25 maggio 2010

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete